

Allegato "A"
all'Atto N. 112080
di repertorio
N. 3077 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita la "CONFAGRICOLTURA DI ROMA - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI", con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, come associazione non riconosciuta senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana a norma dell'art. 3 dello Statuto della Confederazione stessa.

Essa inoltre concorre a costituire la Federazione Regionale degli Agricoltori del Lazio a norma dell'art. 25 del predetto Statuto confederale.

Art. 2

Scopi

L'Associazione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonchè le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

A tal fine si propone:

a) di tutelare gli interessi e la professionalità della impre-


sa agricola in ogni sua forma, nonchè della proprietà e della conduzione agricola della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonchè di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le singole Sezioni di Prodotto;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati di Categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art.2, comma secondo dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'associazione cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita all'associazione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere



comune ad alcuni o a tutti i Sindacati provinciali di Categoria costituiti presso l'associazione.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'associazione o dai Sindacati provinciali di Categoria costituiti presso l'associazione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perchè agli effetti della sua validità lo ratifichi.

Del pari l'associazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni Nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'associazione eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari

settori della produzione agricola provinciale.

Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel settore agro-alimentare;

g) di promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provincia-



li, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonchè del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;

l) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e la informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

m) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

Art. 2 - Bis

Realizzazione degli scopi

Per gli scopi sopra enunciati, l'associazione si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella delle altre associazioni della regione per il tramite della Federazione Regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;

2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.

TITOLO II


DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 3

Associati

Possono aderire all'associazione tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgano attività agricola oppure abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'associazione di cui al titolo IV del presente statuto.

Fanno parte dell'associazione la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori ed il Sindacato Provinciale Pensionati della Confagricoltura.



Possono aderire all'Associazione le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'associazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonché quella delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Associazione, attraverso i suoi uffici e servizi.

Art. 4

Ammissione

I soggetti che intendono aderire all'associazione in qualità di soci devono presentare domanda alla Presidenza dell'associazione stessa, con la indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale.

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dai dati presentati nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento.

Le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le società di cui all'art. 3, comma terzo del presente statuto, dovranno

presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto delibera il Comitato di Presidenza dell'associazione. Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione o in merito all'assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell'associazione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 5

Obblighi dei soci

L'appartenenza all'associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'associazione, nonché



di versare i contributi di cui al successivo art. 6.

L'impegno associativo dura tre anni ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo triennale, se, entro i sei mesi prima della scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

E' fatto espresso divieto ai soci di modificare le condizioni, i contratti di lavoro in vigore e gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dall'Associazione.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di esclusione dall'associazione stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e comunicata ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del presente statuto.

Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che manchi gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'associazione.

Art. 6

Contributi

I soci si impegnano a corrispondere all'associazione il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dall'Assemblea Generale.

E' facoltà dell'associazione far valere i suoi diritti per la

riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi e i relativi termini di pagamento sono fissati ogni anno dall'Assemblea Generale sulla base del bilancio approvato dall'Assemblea stessa.

I Sindacati provinciali di categoria e le Sezioni provinciali di Prodotto potranno richiedere all'associazione specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire con le modalità previste dagli organi dell'associazione.

In caso di ritardato pagamento dei contributi, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale nei termini fissati comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'associazione ed alla partecipazione alla sua attività.

lett. F


I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte e non sono rivalutabili.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di Enti ed Organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;



b) per recesso del socio allo scadere del termine triennale

previsto dal secondo comma dell'art. 5 del presente Statuto,

da comunicarsi nei termini e con le forme previste da tale di-

sposizione;

c) per esclusione dovuta a gravi inadempienze agli obblighi

previsti dal presente Statuto o ad atti di grave indisciplina;

d) per decadenza derivante dal mancato versamento per due an-

nualità del contributo associativo di cui all'art. 6 del pre-

sente Statuto nei termini previsti dal terzo comma di tale ar-

ticolo.

L'esclusione del socio dovrà essere stabilita, con delibera-

zione motivata, dal Consiglio Direttivo, con la presenza di

almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre

quarti dei membri presenti, e comunicata in forma scritta al-

l'interessato entro quindici giorni dall'emanazione del prov-

vedimento. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Col-

legio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della

medesima. Il ricorso non sospende la esecutorietà del provve-

dimento. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono defini-

tive.

In occasione di ogni riunione del Consiglio Direttivo il Di-

rettore comunica al Consiglio stesso i casi di perdita della

qualità di socio di cui alle lettere a), b) e d) del primo

comma del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo, una volta verificati i relativi pre-

supposti, ne prende atto.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente Statuto.

Art.8

Obblighi dell'associazione verso la Confederazione Generale

dell'Agricoltura Italiana e la Federazione Regionale

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;
- adottare il logo della Confederazione e riportarlo all'intestazione della corrispondenza e dei propri atti ;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'associazione è tenuta



a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorchè l'associazione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrate e recare a queste pregiudizio, l'associazione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'associazione indice un'Assemblea generale alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'associazione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari delle Federazioni Regionali ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dall'associazione nei suoi confronti.

Art. 9

Inosservanza degli obblighi dell'associazione

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale propone la convoca-

zione di un'Assemblea straordinaria dell'associazione, perchè
esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale Assemblea sarà pre-
sieduta dal Presidente confederale o da uno dei Vice Presiden-
ti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle di-
rettive confederali, il Comitato Direttivo della Confagricol-
tura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei
confronti dell'associazione:


a) la sospensione dalle prestazioni istituzionali o comunque
dall'assistenza della Confederazione o della Federazione Re-
gionale;

b) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali
e della Federazione Regionale;

c) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'e-
spulsione dalla Confederazione.

Qualora nell'associazione si verificchino disfunzioni o carenze
anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di queste
sia investita la Confederazione, il Presidente confederale, su
delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il
quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'associa-
zione, svolge funzioni di accertamento e controllo per contri-
buire ad assicurare il più sollecito ripristino della normali-
tà.

Qualora si verificchino situazioni particolarmente gravi o pe-
ricolose carenze nell'attività dell'associazione, il Presiden-



te confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un Commissario il quale, senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'associazione nel periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.

Nei casi di cui al comma precedente il Comitato Direttivo confederale ha facoltà di decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale.

Al Comitato Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato ed intervento - nei confronti dell'associazione. Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri confederale.

Nei casi di inadempienza degli obblighi dell'associazione nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti dell'associazione:

1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello statuto confederale;

2) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione

Regionale;

3) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle pre-

stazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del di-

ritto di voto negli organi confederali, a norma dell'art.6 del

suddetto statuto;

4) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma de-

gli artt. 6 e 8 dello statuto confederale.

Art. 10

Elettorato passivo

Possono essere eletti negli organi dell'associazione solo co-

loro che risultano in regola col pagamento dei contributi di

cui all'art. 6 del presente Statuto e che, se in possesso dei

requisiti previsti, abbiano regolarmente rilasciato delega al-

l'I.N.P.S. in favore della Confagricoltura, come previsto ai

fini della rappresentatività.

L'incarico di Presidente di

Unione Provinciale Agricoltori non può essere ricoperto per

più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qual-

siasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare


europeo, nazionale e regionale.

Art. 11

Perdita della qualità di associato alla Confederazione

L'Associazione perde la qualità di associato:

a) per lo scioglimento dell'associazione;



b) per recesso;

c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello statuto confederale.

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Provinciale o interprovinciale per gli scopi di cui al presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi dell'associazione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'associazione stessa.

Per le Assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello statuto dovrà essere nominato segretario un Notaio.

Art. 13

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dell'associazione è costituita da tutti i soci iscritti ad essa ed in regola col pagamento dei contributi di cui all'art. 6 del presente statuto e che, se in possesso dei requisiti previsti, abbiano regolarmente rilasciato delega all'I.N.P.S. in favore della Confagricoltura ai fini della rappresentatività.

All'assemblea partecipano anche i delegati delle Associazioni, degli Enti, delle Organizzazioni e delle Società di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente statuto nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.

I componenti dell'assemblea potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'assemblea, designato con delega scritta.


Le deleghe, per essere valide, dovranno essere depositate presso gli Uffici dell'associazione almeno un giorno prima di quello fissato per l'assemblea e autenticate dal Direttore.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

Art. 14

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, su deliberazione del Consiglio Direttivo, una volta all'anno, non oltre il 31 marzo; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, o su deliberazione del Consiglio



Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.

L'Assemblea Generale può anche essere convocata, sempre in via straordinaria, per iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.

All'Assemblea Generale ordinaria è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea Generale è convocata a cura della Presidenza, mediante avviso postale spedito ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e mediante annuncio sull'organo di stampa dell'Associazione o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà

essere ridotto ad otto giorni.

Art. 16

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.


In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un Presidente e due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Art. 17

Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associa-



zione. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente Statuto.

Segretario dell'Assemblea è il Direttore dell'Associazione o, nei casi previsti, il Notaio. In caso di impedimento del Direttore dell'Associazione l'assemblea nomina a Segretario uno dei soci.

Inoltre l'Assemblea nomina, se è necessario, gli scrutatori da scegliersi anche al di fuori dei propri componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art. 18

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 lettera a) del presente Statuto;
- 2) l'elezione dei Probiviri;
- 3) la determinazione delle direttive generali dell'Attività dell'Associazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;


- 4) l'approvazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- 5) le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- 6) la determinazione dei contributi che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
- 7) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;
- 8) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;
- 9) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;
- 10) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale.

Art. 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è costituito:

- a) da cinque Consiglieri soci dell'Associazione eletti dall'Assemblea Generale;
- b) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di Categoria costituiti presso l'Associazione e del Sindacato Provinciale



della Proprietà Fondiaria;

c) dai Presidenti di ciascuna Sezione di prodotto;

d) dai Presidenti della Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e del Sindacato Provinciale Pensionati della Confagricoltura.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, presieduta dal Consigliere più anziano, nomina, nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consuntivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, e un delegato per ciascuna delle Associazioni, degli Enti, delle Organizzazioni e delle Società di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente Statuto, ove stabilito nei rispettivi accordi.

Art. 20

Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta due Sindacati di categoria o due Sezioni di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante invito contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presen-

za della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Segretario del Consiglio Direttivo è di norma il Direttore dell'Associazione. In caso di suo impedimento o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, il Presidente stesso chiamerà a fungere da Segretario un membro del Consiglio o altro funzionario dell'Associazione.


In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche telegraficamente per il giorno seguente.

Art. 21

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) eleggere tra i suoi componenti, il Presidente, due Vice-Presidenti e gli altri tre componenti il Comitato di Presidenza;
- 2) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea Generale;
- 3) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 4) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito dell'Associazione;



- 5) approvare gli Statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i Regolamenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;
- 6) convocare, in via ordinaria o in via straordinaria, l'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 14, comma terzo, del presente Statuto;
- 7) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 18, punto 4, del presente Statuto;
- 8) designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'art. 22 del presente Statuto;
- 9) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali specifici incarichi di interesse sindacale;
- 10) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'art. 19 lettera a) del presente Statuto, subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- 11) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di Prodotto;
- 12) designare i delegati a rappresentare l'Associazione all'Assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonchè gli

ulteriori componenti il Comitato Direttivo della Federazione

Regionale Agricoltori eventualmente spettanti all'Associazione;

13) designare alla Federazione Regionale Agricoltori il rappresentante dell'Associazione al Comitato per i Problemi Organizzativi, al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;

14) proporre all'Assemblea Generale i contributi che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;

15) proporre all'Assemblea Generale la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto;


16) deliberare gli accordi con le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le società di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente Statuto;

17) deliberare l'esclusione del socio ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del presente Statuto;

18) deliberare sui ricorsi contemplati dal quinto comma dell'art. 4 del presente Statuto;

19) approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, predisposti dal Comitato di Presidenza;

20) approvare, su proposta del Presidente, assunzioni, promo-



zioni e licenziamenti del personale direttivo;

21) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;

22) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti dell'Associazione e da tre componenti designati nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.

Art. 23

Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Spetta al Comitato di Presidenza:

1) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio Direttivo;

3) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di Categoria ed alle singole Sezioni di Pro-

dotto, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente Statuto;

4) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione da presentare per l'approvazione al Consiglio Direttivo;

5) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;

6) predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;

7) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Art. 24

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

I Vice Presidenti sono in numero di due e debbono appartenere a differenti Sindacati provinciali di categoria e/o Sezioni Provinciali di Prodotto.



Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto col maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal più anziano di età.

Art. 25

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

3) provvedere alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenziamenti del personale, fatta eccezione di quello direttivo;

4) proporre al Consiglio Direttivo assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale direttivo;

5) partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, giusto l'art. 10 lettera e) dello Statuto confederale;

6) partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;

7) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Di-

rettivo.

Art. 26

Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi dell'Associazione.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.


Art. 27

Revisore dei Conti

L'Assemblea Generale nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

E' compito dei Revisori dei Conti: controllare le registrazioni contabili; vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale; esaminare il rendiconto annuale ed accertarsi della sua corrispondenza alle risultanze dei libri, delle scritture e dei documenti giustificativi; compilare la relazione che accompagna il bilancio per l'approvazione dell'Assemblea; accertare almeno ogni trimestre, la consistenza di



cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione; intervenire, con voto consultivo, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; convocare, ai sensi dell'art. 14, comma terzo, del presente Statuto, in via straordinaria, l'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga urgente e necessario.

Art. 28

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale dell'Associazione nomina un Collegio di tre Probiviri i quali durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente statuto e che non siano riservate ad altri organi dell'Associazione.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti all'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri è demandato l'esame e la deliberazione sui ricorsi di cui all'art. 7 del presente Statuto nonché decidere sulle eventuali vertenze che dovessero sorgere tra Sindacati di categoria e l'Associazione o tra diversi Sindacati di categoria, di cui al successivo art. 31, sesto e

settimo comma.

Art. 29

Delegati comunali ed intercomunali

Nei singoli comuni ove ciò si renda opportuno in considerazione della esistenza di un adeguato numero dei soci, l'Associazione avrà uno o più delegati comunali, proporzionati al numero dei soci e rappresentati dalle categorie operanti nella zona ed associate, ai quali farà riferimento per le questioni interessanti i comuni di competenza.

La nomina di detti Delegati spetta ai soci dell'Associazione che svolgano la loro attività agricola nel territorio interessato e che siano in regola con il pagamento del contributo associativo.

Qualora in più Comuni coatermini esista un numero di soci di scarsa consistenza, essi, riuniti in Assemblea, faranno luogo alla nomina di Delegati intercomunali, ai quali l'Associazione farà capo per le questioni interessanti i Comuni collegati.

I Delegati comunali ed intercomunali durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 30

Direzione e Personale dell'Associazione

L'attività dell'Associazione si esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'Associazione:



- a) sovrintende a tutti i Servizi ed Uffici dell'Associazione, ne regola l'attività ed è di diritto Capo del Personale;
- b) applica le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
- e) propone al Presidente le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti del personale;
- f) firma, nell'ambito delle sue facoltà, tutti gli atti, contratti, documenti dell'Associazione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive degli Organi competenti.

TITOLO IV

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA

E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

Art. 31

Sindacati Provinciali di Categoria

L'Associazione ha la rappresentanza dei propri associati nei confronti delle autorità di governo, delle amministrazioni locali e delle altre associazioni professionali.

L'Associazione si articola attraverso i seguenti Sindacati di Categoria:

1) Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia che inquadra i proprietari conduttori in economia;

2) Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;

3) Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;

4) Sindacato Provinciale delle Forme Associative che inquadra i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in forma societaria.


Inoltre il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria inquadra i proprietari con beni affittati.

I Sindacati Provinciali di Categoria hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'associazione.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Provinciali previa autorizzazione dell'associazione.

I Sindacati Provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le federazioni nazionali di categoria previste dall'art. 24 del vigente statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Collegio dei Probiviri contro le direttive dell'Associazione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresenta-



ta.

Il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati Provinciali di categoria.

Art. 32

Sindacati Provinciali di categoria

Ogni Sindacato Provinciale costituente l'Associazione deve predisporre un proprio Statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo Statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'associazione ed a quello della Federazione Nazionale di categoria.

Lo Statuto deliberato dall'assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 33

Organi dell'attività economica

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'associazione si articola in Sezioni di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti rispettivamente approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione e ratificati dalla cor-

rispondente Federazione Nazionale di Prodotto.

Art. 34

Sezioni di Prodotto Provinciali

Le Sezioni di Prodotto Provinciali, di cui all'art. 3 del presente Statuto, inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.


I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto fanno parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

Le Sezioni Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali sono componenti dell'Assemblea della Federazione regionale e, secondo le procedure e nei limiti, giusta l'art. 26 dello Statuto confederale, fanno parte del Consiglio Direttivo della medesima.

A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Provinciali è attribuito un voto.

TITOLO V



PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 35

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.

Art. 36

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari volontari o che venissero stabiliti dall'Assemblea Generale, nonché dalle quote di pertinenza dell'Associazione sui proventi a carattere nazionale o provinciale relativi ad attività svolte dalla Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Associazione.

Art. 37

Amministrazione

Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 38

Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 39

Modificazioni statutarie

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, l'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora



dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 40

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Essa devolgerà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 dello statuto confederale, poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato e di intervento - al Comitato Direttivo confederale, ed in seconda istanza al Collegio dei Probiviri confederali, nei confronti dell'Associazione, per quanto riguarda i suoi rap-

porti con le altre Organizzazioni confederate.

Art. 42

Fino alla costituzione degli Organi ed all'elezione delle cariche dell'Associazione in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Art. 43

Il presente Statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'Assemblea Generale, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo confederale.

Art. 44

E' in facoltà dell'Assemblea Generale delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente Statuto a quello confederale, giusto l'art. 39 dello stesso Statuto confederale.

Art. 45

La eventuale gradualità dell'applicazione dello Statuto, là ove situazioni particolari richiedono una speciale procedura, sarà determinata, dopo opportuno esame delle singole situazioni, dal Consiglio Direttivo il quale avrà anche la facoltà di



adottare le disposizioni di carattere regolamento più idonee
per l'attuazione dello Statuto stesso.


Firmato:

Sergio Ricotta

Dr. Giuseppe Valente - Notaio

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE

Palermo, ~~add~~ 06-02-2005



Giuseppe